



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO
Provincia di Chieti

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

Approvato con Delibera di C.C. n. 98 del 25.11.2014

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n.27 del 7 aprile 2000, “nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, il cui art.21 riporta “aree di sgambamento: le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza”.

Art. 2 Definizioni

- a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono individuate con apposita delibera di giunta comunale e costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi idonei muniti di adeguata cartellonistica riportante i punti fondamentali del presente regolamento, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani, considerando che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà all’apposizione dell’apposita segnaletica all’ingresso dell’area destinata allo sgambamento dei cani nonché periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani. I minori possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da persona maggiorenne e se nell'area è presente solamente il proprio cane;
2. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambatura, devono sempre portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
3. Chi si appresta ad entrare deve controllare i cani già presenti e lasciare il tempo ai conduuttori di richiamare i propri animali;
4. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di cani determinato nel provvedimento di istituzione dell'area stessa.

5. L'accesso è consentito ai soli cani vaccinati e regolarmente iscritti all'anagrafe canina del Comune;
6. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato l'assenza di incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
7. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa;
8. Ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo ragionevole nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di accedere;
9. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani.
10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.
11. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
12. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
13. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita;
14. In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Art. 7 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti per le aree verdi comunali.

Art. 8 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia municipale e asl. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di vasto svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Art. 4 Ambito di applicazione

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Art. 6 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art. 7 Apertura dell'area

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.9 Entrata in vigore